PRASSI E GIURISPRUDENZA SUL CREDITO R&S

GUIDO BERARDO

TORINO, 1 OTTOBRE 2021

PRASSI E GIURISPRUDENZA SUL CREDITO R&S

SPUNTI DIFENSIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA SUL CREDITO R&S

La prassi più rilevante è stata pubblicata dal 2019 in avanti, per cui occorre valorizzarlo per contestare l'applicazione «retroattiva» delle nuove interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate

Eccepire che è necessario il parere tecnico del Mise previsto dal Decreto Interministeriale MEF/MISE pubblicato in G.U. n. 174 del 29.7.2015 (Decreto attuativo), come confermato:

- dalla C.T.P. di Vicenza con la sentenza n. 365 del 9.7.2021;
- Dal Prof. Enrico De Mita, sul Sole 24 Ore il 10.8.2021, pag. 21: *«I verificatori non possono far fiorire accertamenti palesementi nulli e notizie di reato palesemente inconsistenti senza una corretta istruttoria (il parere tecnico del Mise per attingere il disconoscimento del credito d'imposta), il necessario ancoraggio normativo e l'essenziale corredo motivazionale.*

Una verifica delle Entrate senza il parere tecnico dell'articolazione amministrativa a ciò deputata (Mise) partirebbe monca.»

Di segno contrario la risposta fornita il 5.8.2021 all'Interrogazione parlamentare n. 3-02610.

PRASSI E GIURISPRUDENZA SUL CREDITO R&S

SPUNTI DIFENSIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA SUL CREDITO R&S

Insistere sulla riqualificazione da credito «inesistente» a «non spettante» e richiedere la non applicazione delle sanzioni.

La sanzione del quinto comma dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 è da ritenersi applicabile ai soli casi di utilizzo fraudolento del credito d'imposta, non nel caso di disconoscimento della spettanza del credito imputabile a questioni interpretative.

Sul tema, infatti, si registra molta incertezza interpretativa da parte degli operatori, inclusa la stessa Agenzia delle Entrate che più volte con propri documenti di prassi è dovuta intervenire per cercare di risolvere questioni di dubbia interpretazione.

Ogni qual volta vi sia dubbio interpretativo la sanzione non può essere irrogata (art. 10 legge n. 212/2000, art. 6 D.Lgs. 472/97, art. 15 D.Lgs. 74/2000).

Le obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma conducono, quanto meno, alla non applicazione delle sanzioni ai sensi degli articoli 8 del D.Lgs. n. 546/92, 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97 e 10, comma 3, della L. n. 212/2000.

PRASSI E GIURISPRUDENZA SUL CREDITO R&S

SPUNTI DIFENSIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA SUL CREDITO R&S

L'art. 8 del D.Lgs. n. 546/92 recita *"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando le violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce"*.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97 recita *"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono"*.

L'art. 10 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), titolato "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente", recita al comma 3 *"Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"*.

Inoltre, occorre ricordare che l'art. 10, comma 1, della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) stabilisce che *"i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"*.

PRASSI E GIURISPRUDENZA SUL CREDITO R&S

SPUNTI DIFENSIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA SUL CREDITO R&S

In ambito penale analoga previsione è oggetto dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. 74/2000 che recita *"Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione."*.

Decisione del Tribunale di Aosta del 6.5.2021: non sussiste indebita compensazione di credito inesistente se motivata dal mancato rispetto dei criteri del Manuale di Frascati, citato nei documenti di prassi dell'Ade solo recentemente e la cui applicazione non può essere retroattiva.

Tale condizione di incertezza normativa è stata recentemente ufficializzata dalla risposta fornita il 5.8.2021 all'Interrogazione parlamentare n. 3-02610, con la quale è stato precisato che *"con riguardo ai profili sanzionatori della disciplina del credito d'imposta, in molti interventi di risposta, nei casi in particolare in cui la fattispecie non presentasse specifiche criticità di tipo documentale e la questione attenesse essenzialmente alla verifica dei contenuti di novità e originalità delle attività svolte,* ***il MISE ha segnalato alla competente Direzione provinciale l'opportunità di valutare l'applicabilità dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza****"*.